


di Gualtiero Scapini

Interessante questo Decreto del Veneto Senato del 1643. Si ordina, in sostanza, **alle autorità massime locali**, il controllo delle pubbliche spese con autorità di sanzione per chi, avendone facoltà, abbia **autorizzato spese indebite**. Si fa inoltre obbligo di invio di una relazione semestrale alla magistratura centrale competente su come sono stati fatti i controlli, sotto **responsabilità diretta** delle autorità massime locali stesse.

Come si vede un controllo piramidale, fino ai massimi vertici, nel quale son ben stabilite le responsabilità di ognuno. **Impietoso paragone con il nostro tempo**. Ecco il testo :

ANNO 1643. 15. APRILE . IN PREGADI . ALLI RETTORI DELLE CITTA' DI TERRA FERMA, E SUCCESSORI.



Deliberò con matura Prudenza il Senato, con Decreto 16. Novembre 1621. quello, che dovesse esser osservato nel darsi, e riceversi gli Ordini di Banca da Nostri Rappresentanti, e perché contro la presente volontà ben espressa s'intende andarsi introducendo diversi abusi. Vi commetteremo però col medesimo Senato, che dobbiate far di nuovo consegnare a tutti li Comuni della Vostra Giurisdizione la medesima Parte, facendo che sia eseguito pontualmente il suo contenuto, al qual fine la riceverete aggiustata in stampa, dovendo nel resto **da Voi Podestà, e da Voi Capitano, per quello, che a cadauno spetta**, esser fatta eseguire.

E perché **è risoluta volontà Pubblica**, che abbia la suddetta deliberazione il suo effetto, volemo, che da Voi Capitano, e successori Vostri siano di tempo in tempo **rivedute esattamente tutte le spese**, che dal Territorio saranno fatte per l'Ordine di Banca, e ritrovando alcuna partita contraria alla suddetta deliberazione, la farete levare, eseguendo contro li Sindici, ò Capi, che avessero trasgredito quanto in essa è disposto. In oltre volemo, che di sei in sei Mesi facciate cavar copia delle spese fatte per occasione d'Ordine di Banca, e sottoscritta di propria mano, **con giuramento la invierete di tempo in tempo al Magistrato**



dell'esecuzioni delle deliberazioni del Senato, qual sarà obbligato farne formar ristretto, e presentarlo nel Collegio Nostro, con la considerazione delle partite, che vi fossero contrarie alla suddetta Parte; **ne Voi sarete lasciato andare** a Capello, se al Vostro ritorno non portarete fede al Segretario alle voci del medesimo Magistrato d'aver inviato la suddetta copia da sei in sei Mesi come sopra.

E per quello che riguarda alle **spese fatte dalla Città** per occasione di Pubblici Rappresentanti, in Concierti di Casa, Fornimenti, e Biancherie, e simili in tutto proibiti dalle Leggi; doverete Voi Rettori, e Successori medesimamente rivedere di sei in sei Mesi le Partite delle spese sopraddette, inviandole come sopra al Magistrato suddetto; se non con Fede d'esso Magistrato della missione suddetta, **onde possa esser fatta l'istessa diligenza**, che per li Territori è ordinata. E da mò sia commessa al Secretario alle voci l'esecuzione per quello che spetta alle sedi predette.
 Pellegrino Marazzi Dod. Duc.

Se l'articolo ti è piaciuto condividilo su:

- [Condividi su Facebook \(Si apre in una nuova finestra\) Facebook](#)
- [Condividi su X \(Si apre in una nuova finestra\) X](#)
- [Condividi su Pinterest \(Si apre in una nuova finestra\) Pinterest](#)
- [Condividi su LinkedIn \(Si apre in una nuova finestra\) LinkedIn](#)
- [Invia un link a un amico via e-mail \(Si apre in una nuova finestra\) E-mail](#)
- [Stampa \(Si apre in una nuova finestra\) Stampa](#)
- [Condividi su WhatsApp \(Si apre in una nuova finestra\) WhatsApp](#)
- [Condividi su Telegram \(Si apre in una nuova finestra\) Telegram](#)